DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1995

relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Svezia per il periodo 1995-1996 conformemente al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(96/74/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti [1], in particolare l'articolo 6, paragrafi 5 e 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 [2], il Consiglio ha adottato la decisione 95/577/CE relativa agli obiettivi e alle modalità di ristrutturazione del settore della pesca in Svezia e in Finlandia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996, al fine di raggiungere un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e il loro sfruttamento [3];

considerando che è necessario tenere conto di un aumento annuale del 2 % dello sforzo di pesca a causa del progresso tecnico;

considerando che, per conseguire gli obiettivi del programma, può essere necessario intervenire sull'insieme dei parametri che incidono sulla mortalità per pesca, in particolare sulle capacità e sull'attività della flotta; che tuttavia nelle azioni strutturali si dovrà mettere l'accento soprattutto sull'eliminazione delle sovraccapacità di pesca;

considerando che, ai fini del presente programma, i dati relativi alla flotta sono rilevati secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione [4];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma d'orientamento pluriennale della flotta da pesca relativo al periodo 1995-1996 è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al fine di assicurare un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sforzo di pesca della flotta comunitaria, la Svezia ha proceduto alla segmentazione della propria flotta secondo le modalità riportate in allegato. Lo sforzo di pesca dei segmenti così ottenuti subisce le seguenti riduzioni:

— 8 % per i segmenti che praticano la pesca a strascico in coppia o a divergenti sugli stock demersali,

— 6 % per le draghe e i pescherecci a sfogliara che pescano stock bentonici,

— 0 % ovvero nessun aumento per gli altri segmenti.

Tali riduzioni si applicano alla situazione della flotta al 1° gennaio 1995, quale risulta dai dati rilevati secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 109/94.

Articolo 3

1. Le riduzioni dello sforzo di pesca possono risultare dall'effetto combinato di riduzioni delle capacità e di riduzioni dell'attività.

2. La realizzazione dell'obiettivo globale del programma, definito come la somma degli obiettivi parziali per segmento, deve essere assicurata almeno per il 55 % mediante riduzioni di capacità.

3. Per la percentuale restante si potrà ricorrere a misure di riduzione dell'attività, ad esempio misure di limitazione del tempo di attività in mare, purché si basino su disposizioni legislative e amministrative di carattere permanente accettate dalla Commissione e su tecniche da essa approvate.

[1] GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 66.
[4] GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

4. Gli obiettivi finali per segmento e gli obiettivi intermedi indicativi annuali sono determinati conformemente ai punti 2 e 4 delle disposizioni complementari che figurano nell'allegato.

Articolo 4

Entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente avente termine il 31 dicembre, la Svezia comunica alla Commissione, per ciascun segmento di flotta definito nell'allegato, il numero di pescherecci registrati, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate nonché, se del caso e conformemente alle disposizioni particolari del programma, lo sforzo di pesca per gruppi omogenei di pescherecci e le loro variazioni annuali.

Queste informazioni dovranno concordare con quelle trasmesse conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 109/94 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca.

Articolo 5

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA SVEDESE RELATIVO AL PERIODO 1995-1996

I. TABELLE DEGLI OBIETTIVI

(Vedi alla fine dell'allegato)

II. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. *Segmentazione*

La segmentazione della flotta tiene conto delle differenti risorse pescate e delle diverse zone di pesca (costiere, comunitarie e internazionali/paesi terzi, Mediterraneo e acque delle regioni comunitarie ultraperiferiche), nonché dei gruppi di specie bersaglio (demersali, bentoniche e pelagiche) e degli attrezzi utilizzati.

I segmenti così determinati sono omogenei e distinti, il che significa che alla fine del programma dovranno essere realizzati gli obiettivi fissati per ciascuno di essi.

Identificazione dei segmenti

Per ciascun segmento della flotta gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 1994, l'elenco corrispondente dei pescherecci e delle relative caratteristiche conformemente alla procedura indicata nel regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca [1], in particolare l'allegato I e le categorie di programma ivi definite.

Raggruppamento di segmenti

Previo accordo della Commissione, lo Stato membro può raggruppare più segmenti della flotta. In tal caso al nuovo segmento così costituito si applica il tasso di riduzione corrispondente allo stock più sensibile tra quelli pescati dal gruppo.

Gestione dei segmenti con pescherecci polivalenti

Per taluni tipi di pesca ben definiti, lo Stato membro può suddividere un segmento della flotta costituito da navi polivalenti che pescano alternativamente stock demersali, bentonici o pelagici. Ogni sottosegmento è caratterizzato dalla somma dello sforzo di pesca ad esso rivolto e iscritta in quanto tale nella tabella degli obiettivi che figura nell'allegato della presente decisione. La gestione dello sforzo di pesca corrispondente deve essere conforme alla procedura indicata nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 109/94.

2. *Obiettivi finali per segmento*

Sono fissati in termini di capacità (stazza in GT e potenza motrice in kW) sulla base della situazione al 1° gennaio 1995.

La determinazione dell'obiettivo per segmento si basa sulla seguente formula:

Dato un segmento (a) di cui si conoscono le capacità in stazza e potenza motrice al 1° gennaio 1995 e a cui si applica un tasso di riduzione (y):

Obiettivo segmento (a) = $(1 - y) \times$ situazione al 1° gennaio 1995

Nell'applicare la formula suddetta per il calcolo degli obiettivi finali in stazza lorda (GT) per segmento si tiene conto della stima della stazza lorda al 1° gennaio 1995 effettuata per ciascuno dei segmenti in base alle disposizioni della decisione 95/84/CE della Commissione [2].

La stazza lorda della flotta al 1° gennaio 1995 è la somma delle stazze lorde per segmento così ottenute.

La stima della stazza lorda al 1° gennaio 1995 per le navi che dopo tale data sono state definitivamente ritirate dagli schedari nazionale e comunitario delle navi da pesca e alle quali non possono essere applicate le formule di rimisurazione definite dalla decisione 95/84/CE, si effettuerà applicando il rapporto GT/TSL delle navi esistenti della stessa classe di lunghezza appartenenti allo stesso segmento.

3. *Presa in considerazione delle riduzioni di attività*

Alla fine del programma, per gli Stati membri che applicano questa disposizione, l'attività dovrà essere ridotta al livello prefissato e situarsi al massimo entro i limiti autorizzati, in modo tale che la somma delle riduzioni di attività intermedie effettuate annualmente sia almeno pari al totale che risulterebbe da una riduzione lineare dell'attività effettuata anno per anno.

[1] GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.
[2] GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 33.

Le riduzioni dello sforzo di pesca così ottenute saranno contabilizzate alla fine del programma e permetteranno di adeguare gli obiettivi di una percentuale pari a quella dovuta all'effetto delle riduzioni di attività sullo sforzo globale.

Il non ricorso a queste misure non autorizza un aumento dell'attività.

4. *Obiettivi intermedi annuali*

Non sono d'applicazione.

5. *Attuazione, controllo*

Ai fini dell'attuazione delle misure di riduzione dell'attività dei pescherecci per alcuni segmenti della flotta è necessario che lo Stato membro assicuri alla Commissione di disporre dei seguenti elementi per ciascun segmento interessato :

— dati relativi al livello di attività prima dell'entrata in vigore delle misure (base di riferimento 1994) ;

— efficaci strumenti di gestione del tempo di attività in mare e capacità di gestire regimi di licenze, in particolare per i pescherecci polivalenti ;

— dati che permettano di controllare l'effetto delle misure attuate a questo titolo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 109/94 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, in particolare gli articoli 4 e 5.

6. *Revisione del programma*

Su iniziativa della Commissione si potrà procedere ad una revisione del programma al fine di prendere in considerazione, alla luce dell'esperienza acquisita e delle disposizioni regolamentari nazionali e comunitarie in vigore, i nuovi elementi che consentono di migliorare le condizioni di esecuzione del programma e di assicurare così un migliore rispetto degli obiettivi da esso fissati.

SVEZIA

Zona	Segmento	Categoria di programma	Situazione 1. 1. 1995			Obiettivo 31. 12. 1991		Riduzione per segmento (%)	Obiettivo 31. 12. 1996			
									In capacità		In sforzo di pesca (1)	
			n	TSL	kW	TSL	kW		TSL	kW	Σ (GT × t)	Σ (kW × t)
Costiera, acque comunitarie e paesi terzi	Pescherecci a traino-molluschi		111	6 610	30 570			0	6 610	30 570		
	Pescherecci a traino/sciabica > 30 m		43	13 318	42 176			0	13 318	42 176		
	Polivalenti		193	13 893	58 677			8	12 782	53 983		
	Pescherecci a reti/palangari nel Baltico		597	5 075	38 602			0	5 075	38 602		
	Altri		1 601	10 969	101 384			0	10 969	101 384		
	Totale parziale		2 545	49 865	271 409				48 754	266 715		
	Totale		2 545	49 865	271 409				48 754	266 715		

(1) Applicabile allo sforzo di pesca ammissibile totale tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996, calcolato quale somma degli obiettivi intermedi annuali dello sforzo durante tale periodo. Gli obiettivi annuali corrispondono agli obiettivi intermedi annuali espressi in unità di capacità moltiplicati per il valore di riferimento del numero di giorni in mare definito nell'allegato II. Nel caso dei segmenti i cui obiettivi devono essere realizzati unicamente mediante riduzioni della capacità queste colonne sono lasciate in bianco, poiché l'attività dei pescherecci di questi segmenti è disciplinata dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione.

I servizi della Commissione formuleranno gli obiettivi dei programmi in GT non appena gli Stati membri avranno assolto il compito di rimisurare le flotte rispettive secondo quanto disposto nella decisione 95/84/CE.

I dati contenuti nella presente tabella sono provvisori e saranno riveduti entro il 31 gennaio 1996.